

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4674-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE NAPOLITANO FRANCESCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1967 (Stampa to n. 2601)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 dicembre 1967*

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, del quale si chiede la conversione in legge, è stato adottato dal Governo per far fronte alle eccezionali e non previste esigenze dei maggiori oneri derivanti

dai provvedimenti legislativi in materia pensionistica, approvati dal Senato. I proventi derivanti dall'applicazione del decreto-legge citato, con la proroga dell'addizionale del 10 per cento stabilita con il decreto-legge 18 no-

vembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e riguardante le imposte dirette erariali e locali, escluse le imposte sul reddito dei terreni e l'imposta di ricchezza mobile del 4 per cento sui redditi di categoria C 2, nella misura di lire 175 miliardi circa, saranno destinati alla copertura di oneri relativi a provvedimenti legislativi aventi lo scopo di andare incontro alle esigenze degli ex combattenti, dei pensionati di guerra e di quelli della previdenza sociale, nonché ad un'integrazione di fondi per le zone alluvionate.

Trattandosi di proventi destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, è ovvio che essi sono riservati interamente all'Erario (secondo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge in esame).

Il Governo, di fronte all'indifferibile necessità di provvedere al reperimento delle necessarie entrate per la copertura delle prospettate esigenze, avrebbe potuto proporre:

a) l'aumento del già previsto *deficit* di bilancio;

b) il ricorso ad un nuovo tipo di imposta;

c) il ricorso ad un'imposta addizionale.

Per ovvie ragioni il Governo non ha ritenuto di prendere in considerazione un aumento del *deficit* del bilancio, ragioni che possono compendiarsi nelle conseguenze sicuramente negative, anche sul piano psicologico, che un tale provvedimento avrebbe avuto sull'economia del Paese.

Il ricorso eventuale ad una nuova imposta, oltre a non avere il vantaggio di garantire un gettito immediato e sicuro nella sua entità, avrebbe gettato ulteriore confusione nel nostro sistema tributario, purtroppo sempre ed ancora in via di riforma.

È noto infatti che il sistema tributario italiano dal 1940 è andato a mano a mano deformandosi, tanto che ancora oggi, malgrado tutti gli sforzi compiuti, non si può parlare di un vero e proprio sistema, ma di un insieme di leggi, non sempre organiche e qualche volta contrastanti, che rendono quanto mai arduo al cittadino l'adempimento dei suoi doveri verso lo Stato.

Pare che la nuova riforma voglia finalmente provvedere ad un riassetto organico del sistema, che possa permettere al contribuente di conoscere con esattezza ed *a priori* il complesso carico fiscale; di trattare possibilmente, con gli stessi organi, amministrativi e contenziosi, tutte le questioni tributarie, di avere insomma una visione chiara dei criteri di valutazione del reddito. La situazione che si è determinata nei rapporti tra Fisco e contribuenti non si sanerà certamente di colpo con un provvedimento legislativo, perché occorre tener conto sia dei fattori di ordine tecnico che di quelli di ordine psicologico che sono alla base di tali rapporti e, d'altra parte, qualunque riforma, anche la meglio congegnata, che trovasse gli uffici finanziari nelle attuali condizioni di deficienza funzionale, è destinata purtroppo a fallire.

Ciò premesso, poiché il Governo, con il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, ha adottato, con la proroga dell'addizionale del 10 per cento istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, il sistema più idoneo ed efficace, che ha pure il vantaggio di garantire un gettito immediato e sicuro, il Relatore invita la Camera a voler approvare il disegno di legge di conversione al suo esame.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.